

N. 339-2171-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (TRASPORTI, POSTE
E TELECOMUNICAZIONI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 9 novembre 1989 (v. stampato Senato n. 1981)

**MODIFICATA
DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 21 giugno 1990

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOTTA, MANFREDI, FERRARINI, DE LORENZO, CERUTTI, PAGANELLI,
LUSETTI, ANGELINI PIERO, PIERMARTINI, REBULLA, MARTUSCELLI,
BONSIGNORE, GALLI, D'ADDARIO, MILANI, FORNASARI, ARMELLIN
(339); LUCCHESI, LAMORTE, AVELLONE, BIAFORA, BONSIGNORE, CAR-
DINALE, CASINI PIER FERDINANDO, CURSI, FARAGUTI, FAUSTI,
GRIPPO, LA PENNA, LIA, LEONE, MATULLI, MENSURATI, PIREDDA,
SANTONASTASO (2171)**

Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati
al trasporto merci e in favore dell'intermodalità

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 28 giugno 1990*

TESTO APPROVATO
DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità.

CAPO I.
NORME IN MATERIA DI INTERPORTI.

ART. 1.

1. Ai fini della presente legge, per interporto si intende un complesso integrato di strutture e servizi finalizzato allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.

ART. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il comitato di Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, predispone, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, sentiti gli altri Ministri competenti, nonché le regioni interessate, un piano quinquennale, inquadrato nelle previsioni del piano generale dei trasporti, per gli interporti di primo livello e per quelli di secondo livello che lo stesso piano quinquennale consideri comunque di rilevanza nazionale.

TESTO MODIFICATO
DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità.

CAPO I.
NORME IN MATERIA DI INTERPORTI.

ART. 1.

1. Ai fini della presente legge, per interporto si intende un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.

ART. 2.

1. Il comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, predispone, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, uno schema di piano quinquennale degli interporti. Nello schema di piano, redatto sulla base del piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 1986, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, sono indicati gli interporti di primo e di secondo livello di rilevanza nazionale; per la definizione di interporti di primo e di secondo livello si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato con decreto del presidente del comitato di Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nel rispetto dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245.

3. La medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 viene seguita per le modifiche e integrazioni da apportare al piano.

4. A decorrere dalla fine del secondo anno dall'approvazione del piano di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione del piano stesso.

ART. 3.

1. Per la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture previste dal piano di cui all'articolo 2 si provvede mediante il sistema della concessione ad enti pubblici e a società per azioni, anche riuniti in consorzi.

2. Una quota non inferiore al 30 per cento delle azioni in cui è ripartito il capitale sociale delle società di nuova costituzione che intendano concorrere singolarmente o nell'ambito di consorzi all'affidamento in concessione di cui al comma 1 deve essere offerta in pubblica sottoscrizione sul mercato dei capitali. Una quota del 20 per cento delle azioni in cui è ripartito il capitale sociale è comunque riservata ad enti pubblici, ad amministrazioni ed aziende autonome pubbliche, a società per azioni a prevalente capitale pubblico. Tali quote possono essere ridotte rispettivamente al 15 e al 10 per

2. Lo schema di piano è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari.

3. Il piano è adottato con decreto del Ministro dei trasporti, presidente del comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto contenente il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il piano è modificato e integrato periodicamente sulla base degli aggiornamenti del piano generale dei trasporti. Per le modifiche e le integrazioni è adottata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. A decorrere dalla fine del secondo anno dall'approvazione del piano, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, trasmette annualmente alle Camere, perché sia esaminata dalle competenti Commissioni permanenti, una relazione sullo stato di attuazione del piano stesso.

ART. 3.

1. La realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture, previste dal piano di cui all'articolo 2, sono affidate in concessione ad enti pubblici e a società per azioni, anche riuniti in consorzi.

2. Una quota non inferiore al 20 per cento delle azioni in cui è ripartito il capitale sociale delle società di nuova costituzione, che intendano concorrere singolarmente o nell'ambito di consorzi all'affidamento in concessione di cui al comma 1, deve essere offerta in pubblica sottoscrizione sul mercato dei capitali. Una quota del 30 per cento delle azioni in cui è ripartito il capitale sociale è comunque riservata ad enti pubblici, ad amministrazioni ed aziende autonome pubbliche, a società per azioni a prevalente capitale pubblico. Tali quote possono essere ridotte rispettivamente al 10

cento ove, entro 6 mesi dall'apertura delle sottoscrizioni, il capitale sociale non sia stato interamente sottoscritto.

3. Il capitale sociale o la somma messa a disposizione per la realizzazione della costruenda opera, nel caso di società già concessionarie di infrastrutture pubbliche, non può essere inferiore al 30 per cento del costo presunto delle infrastrutture concesse.

4. Il collegio dei sindaci delle società concessionarie di nuova costituzione deve essere composto da cinque membri, di cui quattro nominati rispettivamente dai Ministri del tesoro, dei trasporti, della marina mercantile e dei lavori pubblici e uno nominato dall'assemblea dei soci ai sensi del codice civile. Presidente del collegio dei sindaci è il membro designato dal Ministro del tesoro.

5. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le società già esistenti che abbiano ottenuto, singolarmente o nell'ambito di consorzi, l'affidamento delle concessioni di cui al comma 1, adotteranno le modificazioni statutarie e le altre deliberazioni ed atti necessari in relazione alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

ART. 4.

1. I soggetti interessati, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del piano di cui all'articolo 2, presentano al Ministro dei trasporti la domanda di affidamento in concessione, corredata dal progetto preliminare, dal piano finanziario della infrastruttura concessa, nonché dalla valutazione di impatto ambientale.

2. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, valuta i progetti nei successivi 60 giorni, ai fini dell'affidamento in concessione.

3. Ai fini dell'affidamento in concessione, sono valutati preferenzialmente l'Ente ferrovie dello Stato e le società concessionarie di infrastrutture pubbliche

e al 15 per cento ove, entro sei mesi dall'apertura delle sottoscrizioni, il capitale sociale non sia stato interamente sottoscritto.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società già esistenti che abbiano ottenuto, singolarmente o nell'ambito di consorzi, l'affidamento delle concessioni di cui al comma 1, adotteranno le modificazioni statutarie e le altre deliberazioni ed atti necessari in relazione alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

ART. 4.

1. I soggetti interessati, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano di cui all'articolo 2, presentano al Ministro dei trasporti la domanda di affidamento in concessione, corredata dal progetto preliminare, dal piano finanziario della infrastruttura per la quale si richiede la concessione, nonché dalla valutazione di impatto ambientale.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, delibera in ordine all'affidamento in concessione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Ai fini dell'affidamento in concessione, sono valutate preferenzialmente le domande presentate dall'Ente ferrovie dello Stato e dalle società concessionarie

di trasporto, nonché le società e consorzi ai quali partecipano i sopracitati organismi o enti pubblici.

ART. 5.

1. Il decreto per la concessione di cui all'articolo 3 è emanato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

2. La concessione non può avere durata inferiore a trenta anni.

3. Il decreto di concessione definisce altresì la relativa convenzione da stipularsi con i concessionari, nella quale debbono essere previsti:

a) il programma di costruzione dell'interporto concesso;

b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

c) i contributi spettanti al concessionario, secondo quanto disposto dagli articoli 6 e 8;

d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione;

e) l'assunzione, da parte del concessionario, dell'esercizio per tutta la durata della concessione;

f) la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario;

g) i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo principi di economicità della gestione.

4. Alla convenzione devono essere allegati il progetto preliminare, il piano finanziario della infrastruttura concessa, nonché la valutazione di impatto ambientale.

di infrastrutture pubbliche di trasporto, nonché dalle società e consorzi ai quali partecipano i sopracitati organismi o enti pubblici.

ART. 5.

1. La concessione di cui al comma 1 dell'articolo 3 è rilasciata dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

2. *Identico.*

3. All'atto di concessione è annessa convenzione stipulata con i concessionari, nella quale debbono essere previsti:

a) il programma di costruzione dell'infrastruttura concessa;

b) *identica;*

c) i contributi spettanti al concessionario, secondo quanto disposto dall'articolo 6;

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica.*

4. *Identico.*

ART. 6.

1. I titolari delle concessioni di cui all'articolo 3 sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi.

ART. 7.

1. Le società ed enti, anche riuniti in consorzi, di cui all'articolo 3, al fine di reperire l'occorrente provvista finanziaria, sono autorizzati ad emettere obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, nonché azioni ordinarie e di godimento ai sensi degli articoli 2346 e seguenti del codice civile. Le medesime società ed enti, anche riuniti in consorzi, sono altresì autorizzati a compiere ogni

ART. 6.

1. I concessionari di cui all'articolo 3 sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi.

2. A favore dei concessionari di cui all'articolo 3, il Ministro dei trasporti può concedere un contributo in misura pari al 5 per cento, per ogni semestre, e per la durata di quindici anni, della spesa per investimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il Ministro del tesoro, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato, con la seguente modulazione: 5 miliardi di lire per il 1989, 25 miliardi di lire per il 1990, 10 miliardi di lire per il 1991, 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

ART. 7.

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, al fine di reperire l'occorrente provvista finanziaria, sono autorizzati ad emettere obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, nonché azioni ordinarie e di godimento ai sensi degli articoli 2346 e seguenti del codice civile. Tali soggetti sono altresì autorizzati a compiere ogni operazione finanziaria ritenuta idonea, compresa l'e-

operazione finanziaria ritenuta idonea, compresa l'emissione di titoli atipici, previa autorizzazione della Commissione nazionale per le società e la borsa.

ART. 8.

1. A favore dei concessionari di cui agli articoli da 3 a 6 il Ministro dei trasporti può concedere un contributo in misura pari al 5 per cento, per ogni semestre, e per la durata di quindici anni, della spesa per investimenti individuata secondo criteri da stabilirsi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dei lavori pubblici.

2. Il Ministro del tesoro, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato, con la seguente modulazione: 5 miliardi di lire per il 1989, 25 miliardi di lire per il 1990, 10 miliardi di lire per il 1991 e 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

ART. 9.

1. Ai fini della localizzazione e della realizzazione delle opere di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fermo restando che le eventuali intese con le regioni interessate sono curate dal Ministro dei trasporti, di intesa con il Ministro dei lavori pubblici, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti.

missione di titoli atipici, previa autorizzazione della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Soppresso.

(vedi commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6).

ART. 8.

1. Ai fini della localizzazione e della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fermo restando che le eventuali intese con le regioni interessate sono curate dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti.

ART. 10.

1. Gli interporti di primo livello di Bologna, Padova, Verona, Orbassano e Rivalta Scrivia, già individuati dal piano generale dei trasporti adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 1986, pubblicato sul supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 111 del 15 maggio 1986, accedono ai finanziamenti, alle agevolazioni ed alle provvidenze di cui alla presente legge mediante convenzione in luogo del regime di concessione previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

2. La convenzione è approvata con decreto adottato dal ministro dei trasporti di concerto con il ministro dei lavori pubblici.

CAPO II.
NORME IN MATERIA
DI INTERMODALITÀ

ART. 11.

1. Al fine di favorire lo sviluppo del trasporto intermodale e quindi di incrementare la produttività del sistema dei

ART. 9.

1. I soggetti gestori degli interporti di primo livello di Bologna, Padova, Verona, Orbassano, Rivalta Scrivia, Segrate-Lacchiarella e Marcianise-Nola, già individuati dal piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, nonché di Parma-Fontevivo e Livorno-Guasticce, individuati dall'aggiornamento del piano generale dei trasporti, approvato l'8 marzo 1990 dal comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, hanno titolo a beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge; ad essi non si applica il regime di concessione di cui all'articolo 3. L'ammissione alle provvidenze è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Soppresso.
(vedi comma 1).

ART. 10.

1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le regioni e con le società convenzionate o concessionarie di cui alla presente legge, istituisce osservatori regionali della movimentazione delle merci.

CAPO II.
NORME IN MATERIA
DI INTERMODALITÀ

ART. 11.

1. Al fine di favorire lo sviluppo del trasporto intermodale e quindi di incrementare la produttività del sistema dei

trasporti e di decongestionare la rete stradale ed autostradale nazionale, in conformità alle direttive del piano generale dei trasporti, il Ministro dei trasporti può concedere, nel quinquennio 1989-1993, alle imprese o cooperative di autotrasporto di cose in conto terzi, anche riunite in consorzi, nonché alle imprese che controllino o siano controllate da imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, che svolgano attività di trasporto combinato strada-rotaiia, contributi straordinari per investimenti — esclusi gli investimenti pregressi — in unità di carico del tipo indicato alla lettera *b*) del comma 2 del presente articolo.

2. La concessione del predetto contributo è subordinata alla condizione che le imprese o cooperative, anche riunite in consorzi, di cui sopra:

a) abbiano pagato per trasporti effettuati da reti ferroviarie di paesi appartenenti alla Comunità economica europea e/o a società appartenenti all'UIRR (*Union Internationale Rail Route*) e/o alla Società *Intercontainer* di Basilea, nel triennio precedente all'anno di presentazione della domanda di contributo, corrispettivi per un importo globale non inferiore a 3 miliardi di lire per l'utilizzazione di servizi ferroviari connessi all'esecuzione di trasporti combinati strada-rotaiia in ambito nazionale e internazionale, relativamente a merci che abbiano quale provenienza originaria l'Italia e come destinazione finale un paese della Comunità economica europea, ovvero come destinazione finale l'Italia e quale provenienza originaria un paese della Comunità economica europea;

b) siano proprietarie, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, di un numero, non inferiore a 100, di unità di carico idonee al trasporto combinato strada-rotaiia del seguente tipo: semirimorchi con presa per pinze e/o sovrastrutture amovibili tipo UIC e/o carrozzerie intercambiabili dei semirimorchi scomponibili e/o carri ferroviari atti al trasporto combinato e/o complessi bimodali.

trasporti e di decongestionare la rete stradale ed autostradale nazionale, in conformità alle direttive del piano generale dei trasporti, il Ministro dei trasporti può concedere, nel quinquennio 1989-1993, alle imprese o cooperative di autotrasporto di cose in conto terzi, anche riunite in consorzi costituiti dopo il 31 dicembre 1988, nonché alle imprese che controllino o siano controllate da imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, che svolgano attività di trasporto combinato strada-rotaiia, contributi straordinari per investimenti in unità di carico del tipo indicato alla lettera *b*) del comma 2.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla condizione che le imprese o cooperative, anche riunite in consorzi:

a) abbiano pagato per trasporti effettuati da reti ferroviarie di Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, da società appartenenti all'UIRR (*Union Internationale Rail Route*) o dalla società *Intercontainer* di Basilea, nel triennio precedente all'anno di presentazione della domanda di contributo, corrispettivi per un importo globale non inferiore a un miliardo di lire per l'utilizzazione di servizi ferroviari connessi all'esecuzione di trasporti combinati strada-rotaiia in ambito nazionale e internazionale, relativamente a merci che abbiano quale provenienza originaria l'Italia e come destinazione finale un Paese appartenente alla Comunità economica europea, ovvero come destinazione finale l'Italia e quale provenienza originaria un Paese appartenente alla Comunità economica europea;

b) siano proprietarie, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, di un numero, non inferiore a 100, di unità di carico idonee al trasporto combinato strada-rotaiia del seguente tipo: semirimorchi con presa per pinze, sovrastrutture amovibili tipo UIC, carrozzerie intercambiabili per semirimorchi scomponibili, carri ferroviari atti al trasporto combinato, complessi bimodali.

3. Allo scopo di favorire lo sviluppo di sistemi di trasporto non inquinanti, per ciò che concerne il trasporto di derrate fresche, congelate o surgelate, sono ammesse al contributo prioritariamente le unità di carico che impiegano tecnologie di refrigerazione senza l'utilizzo di gas clorofluorocarburi (c.f.c.).

ART. 12.

1. I contributi di cui al precedente articolo 11 sono pari al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno di competenza per l'acquisto di nuove unità di carico del tipo indicato alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 11. La misura del contributo è elevata al 40 per cento per le imprese o cooperative, anche riunite in consorzi, individuate secondo quanto indicato all'articolo 11, che al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di presentazione della domanda di contributo siano proprietarie di un numero di unità di carico idonee al trasporto combinato superiore a 400, e per le cooperative, anche riunite in consorzi, che abbiano in numero superiore a 100 il complesso dei soci prestatori d'opera e dei dipendenti.

3. Le unità di carico che impiegano tecnologie di refrigerazione senza l'utilizzo di gas clorofluorocarburi per il trasporto di derrate fresche, congelate o surgelate, sono ammesse prioritariamente, allo scopo di favorire sistemi non inquinanti, al contributo di cui al presente articolo.

ART. 12.

1. I contributi di cui all'articolo 11 sono pari al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno di competenza per l'acquisto di nuove unità di carico del tipo indicato alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 11. La misura del contributo è elevata al 40 per cento per le imprese o cooperative, anche riunite in consorzi, individuate secondo quanto indicato all'articolo 11, che al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di presentazione della domanda di contributo siano proprietarie di un numero di unità di carico idonee al trasporto combinato superiore a 400, e per le cooperative, anche riunite in consorzi, che abbiano in numero superiore a 100 il complesso dei soci prestatori d'opera e dei dipendenti.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 11, che abbiano globalmente pagato nel quinquennio terminato il 31 dicembre 1989 corrispettivi per l'utilizzazione di servizi ferroviari del tipo indicato alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 11 per un ammontare non inferiore a 8 miliardi di lire, è concesso un contributo erogabile nel triennio 1990-1992 in rate annuali proporzionali all'importo previsionale fissato per ciascun anno dalla presente legge. Il contributo è commisurato al 10 per cento dell'ammontare totale dei corrispettivi pagati per trasporti effettuati nel quinquennio terminato il 31 dicembre 1989 da reti ferroviarie di Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, da società appartenenti all'UIRR o dalla società *Intercontainer* di Basilea. La concessione è subordinata alla presentazione di un pro-

ART. 13.

1. Le imprese e le cooperative, anche riunite in consorzi, di cui all'articolo 11 che, non possedendo il requisito di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, intendano dotarsi di un numero di unità di carico sufficiente per acquisire il requisito stesso entro il 1990, mediante l'acquisto di unità di carico del tipo indicato alla predetta lettera *b*) dell'articolo 11, possono richiedere la concessione di un contributo pari al 20 per cento della spesa.

2. Qualora le unità di carico per le quali sono stati concessi i contributi di cui agli articoli 11 e 12 nonché al comma 1 del presente articolo venissero vendute ovvero utilizzate in difformità prima del decorso di 5 anni dal momento del loro acquisto il diritto alla concessione del contributo si considererà caducato con effetto retroattivo, e l'impresa, cooperativa o consorzio che ne abbia beneficiato sarà tenuta alla restituzione degli importi percepiti a tale titolo, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto.

ART. 14.

1. Ai fini delle disposizioni del presente Capo:

a) si considera soggetta al controllo di un'altra impresa o, viceversa, esercente

gramma pluriennale di rinnovo o potenziamento del parco di unità di carico idonee al trasporto combinato posseduto dai soggetti beneficiari, in misura non inferiore al 20 per cento della consistenza numerica di tale parco alla data di presentazione della domanda. Le unità di carico incluse in tale programma di rinnovo o potenziamento non potranno essere conteggiate agli effetti della determinazione del contributo di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le imprese beneficiarie, all'atto dell'erogazione delle rate, dovranno dimostrare di aver dato progressiva attuazione al programma di cui al comma 2.

ART. 13.

1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 11 i quali, non possedendo il requisito di cui alla lettera *b*) del comma 2 dello stesso articolo, intendano dotarsi di un numero di unità di carico sufficiente per acquisire il requisito stesso entro il 1990, mediante l'acquisto di unità di carico del tipo indicato alla predetta lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 11, possono richiedere la concessione di un contributo pari al 20 per cento della spesa.

2. Qualora le unità di carico per le quali sono stati concessi i contributi di cui agli articoli 11 e 12, nonché al comma 1 del presente articolo, venissero vendute ovvero utilizzate in difformità prima del decorso di cinque anni dalla data del loro acquisto, il contributo è revocato e il soggetto che ne abbia beneficiato sarà tenuto alla restituzione degli importi percepiti a tale titolo, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto.

ART. 14.

Identico.

il controllo nei confronti di un'altra impresa, facendo parte in tal modo dello stesso gruppo, l'impresa relativamente alla quale ricorrono i requisiti di cui all'articolo 2359 del codice civile;

b) la valutazione della ricorrenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 11 deve essere effettuata avendo riguardo alla somma degli importi pagati da tutte le imprese facenti parte di uno stesso gruppo e al totale delle unità di carico appartenenti alle imprese facenti parte di uno stesso gruppo.

ART. 15.

1. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, determina, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente Capo.

ART. 16.

1. Le imprese interessate ai contributi di cui al presente Capo sono tenute a presentare la relativa istanza al Ministro dei trasporti entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15.

ART. 17.

1. Per le finalità di cui al presente Capo è autorizzata la spesa nel limite complessivo di lire 155 miliardi, in ragione di lire 12,5 miliardi per l'anno 1989, di lire 35 miliardi per l'anno 1990, di lire 5 miliardi per l'anno 1991, di lire 52,5 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993.

CAPO III.
COPERTURA FINANZIARIA

ART. 18.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 17,5 mi-

ART. 15.

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei trasporti, determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente Capo.

ART. 16.

1. I soggetti interessati ai contributi di cui al presente Capo sono tenuti a presentare la relativa istanza al Ministro dei trasporti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15.

ART. 17.

Identico.

CAPO III.
COPERTURA FINANZIARIA.

ART. 18.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 17,5 mi-

liardi per l'anno 1989, a lire 65 miliardi per l'anno 1990 e a lire 45 miliardi per l'anno 1991 si provvede, quanto a lire 17,5 miliardi per il 1989 e a lire 25 miliardi per il 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989 ed al corrispondente capitolo per l'anno 1990, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e quanto a lire 40 miliardi per il 1990 e a lire 45 miliardi per il 1991, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento « interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei trasporti in riferimento all'intermodalità ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

liardi per l'anno 1989, a lire 65 miliardi per l'anno 1990, a lire 45 miliardi per l'anno 1991 e a lire 107,5 miliardi per l'anno 1992 si provvede, quanto a lire 17,5 miliardi per il 1989 e a lire 25 miliardi per il 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989 ed al corrispondente capitolo per l'anno 1990, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e, quanto a lire 40 miliardi per il 1990, a lire 45 miliardi per il 1991 e a lire 107,5 miliardi per il 1992, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi connessi con la realizzazione del piano generale dei trasporti in riferimento all'intermodalità ».

2. *Identico.*